



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 71 DEL 19/12/2024

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 - PROSPETTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZA

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 17:00 presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
GAL IVO	Consigliere	Presente
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Assente Giustificato
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Assente Giustificato
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente
ROLLANDIN PAOLO	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

Assiste Il Segretario Comunale - Dott. Riccardo Mantegari.

Dott. Frederic Piccoli – Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTI:

- l'articolo 21 rubricato "*Competenze del Consiglio comunale*" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:
 - lett. g) *criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse*;
 - lett. h) *determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi*;
- il vigente Regolamento di contabilità, da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 01 ottobre 2024;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.lgs. 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii. che introduce i vigenti principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" e ss.mm.ii.;
- la L.r. 19 dicembre 2023, n. 25 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali*);
- il ddl regionale 31 ottobre 2024, n. 168 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali*);

VISTI l'art. 27 comma 2 e l'art. 29, comma 1 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018)*" che prevede che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi ed enti strumentali debbano adottare, a partire dall'anno 2017, i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTO:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il DM MEF del 25/07/2023 (16° decreto correttivo della contabilità armonizzata) che ha introdotto sia specifiche modifiche all'allegato 4/1 in materia di programmazione al fine di adeguare gli strumenti programmatici, tra cui il DUPs, alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) sia in materia di ciclo della programmazione del bilancio con la dichiarata finalità di garantire l'approvazione del bilancio previsionale entro il termine di legge del 31/12;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che siano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”* e in particolare l'art. 52, comma 1 rubricato *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”* che testualmente recita:

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* (Finanziaria 2020), che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha altresì introdotto importanti modifiche in relazione ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

RICHIAMATO decreto ministeriale 7 luglio 2023, pubblicato in G. U. n. 172 del 25 luglio 2023, con il quale sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

RICHIAMATO il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale – all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023 – è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023;

DATO ATTO che i Comuni ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

DATO ATTO che – in ottemperanza al sopra richiamato art. 1, comma 757 L. 160/2019 – il Prospetto delle aliquote elaborato nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale è stato allegato al presente atto deliberativo (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 762 delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 23/12/2023 recante ad oggetto "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2024";

DATO ATTO che in data 05.12.2024, accedendo all'applicazione attualmente disponibile nel portale del Federalismo fiscale, è stato elaborato il prospetto generale del gettito derivante dall'applicazione delle aliquote IMU (al lordo di esclusioni e riduzioni di gettito applicabili), che qui si allega sub C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 maggio 2023;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 2^a Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 13/12/2024 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Assessore Leo BREAN:** afferma che l'unica novità rispetto all'impianto di delibera è il prospetto allegato, che deve essere obbligatoriamente redatto sul modello ministeriale, mentre le aliquote sono le medesime dell'anno passato, così come le esenzioni e le riduzioni. L'Assessore comunica che è in fase di elaborazione un provvedimento per la riduzione dell'aliquota sugli immobili utilizzati per attività commerciali, a condizione che siano effettivamente aperte ed in esercizio. La proposta deve essere ancora perfezionata, per poi essere condivisa in commissione, e ha l'obiettivo di sostenere le attività commerciali già aperte nonché di incentivare la nuova apertura di quelle non attive.
- **Consigliera Carmen JACQUEMET:** evidenzia che quanto espresso da Brean risponde, in qualche misura, a quanto emerso dal dibattito consiliare sulla situazione del commercio a Saint-Vincent. Tiene a precisare che la misura agevolativa dovrebbe però essere a favore anche dei locatari dei beni, e non solo dei proprietari degli immobili. Suggerisce dunque di garantire la riduzione dell'IMU solo ai proprietari che dimostrino di avere concesso un canone di locazione agevolato agli esercenti, in misura almeno pari alla minore imposta.

RILEVATA l'assenza di dichiarazioni di voto;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis

della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	15
Consiglieri astenuti:	4 (Castiglioni, Merlin, Jacquemet, Rollandin P.)
Consiglieri votanti:	11
Voti favorevoli:	11
Voti contrari:	nessuno

D E L I B E R A

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) come riportate nella tabella di cui all'Allegato A, per costituire parte integrante del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, OLTRE a relative pertinenze, ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. DI PRENDERE ATTO dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale di cui alla tabella qui allegata sub B) per costituire parte integrante del presente provvedimento, considerando anche quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 11/12/2012, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2025 da parte dei relativi soggetti passivi;
4. DI DARE ATTO:
 - che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
 - che i termini ordinari per il versamento anno 2025 dell'IMU sono i seguenti:

ACCONTO	16 giugno 2025
SALDO	16 dicembre 2025
UNICA SOLUZIONE	16 giugno 2025

5. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali successive a quanto qui deliberato;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. DI DARE la più ampia diffusione a quanto qui disposto, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. DI STABILIRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, a cura del competente ufficio tributi, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale valido per la pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, agli uffici comunali interessati.

ALLEGATO A)

Prospetto aliquote IMU - Comune di SAINT-VINCENT

ID Prospetto 4495 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,95%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,95%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,95%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Si richiamano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 21 del Regolamento comunale IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 23/05/2023..

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO B)

VALORI MEDI AREE EDIFICABILI						
Sottozone EDIFICABILI Variante sostanziale al PRGC approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/02/2019		PRGC previgente	Valore di riferimento	Indice di fabbricazione fondiario	coefficiente correttivo di appetibilità	Valore mq
Ba1	via Marconi, Les Moulins, Capard	C1	130	0,7	1,2	109,2
		B1a	130	satura		0
		B1c	0	satura		0
		B21	130	1,5	0,7	136,5
		E				109,2
Ba2	Ecrivin	B1b	130	1	1,2	156
		B1c	0	satura		0
		C1	130	0,7	1,2	109,2
Ba3	via Col di Joux, Bacon	B6	130	1,5	0,8	156
		B19	130	1,5	0,8	156
		C1	130	0,7	1,2	109,2
		E				156
Ba4	viale Piemonte - Circonvallazione	B2a	0	satura		0
		B2b	130	1	1,2	156
		C2	130	0,7	1	91
Ba5	Chambilly	B9	130	1,5	0,6	117
		C3	130	0,7	1	91
		E				117
Ba6	Glereyaz	C3	130	0,7	1	91
		E				91
Ba7	a valle della Circonvallazione	C3	130	0,7	1	91
		E				91
Ba8	via Alliod, via Ferré	B3a	130	satura		0
		B3b	130	1	1,2	156
		AVN				156
Ba9	via Carso, via Guillet	B3b	130	0,7	1	156
		B5	130	1,5	0,8	156
		C4	130	0,7	1,1	100,1
Ba10	via Ponte Romano, Vagnod, Ronc dessous	C4	130	0,7	1,1	100,1
		Ear3				100,1
		E				100,1
Ba11	Torrent Sec	B10	130	1,5	0,3	58,5
		E				58,5
Ba12	Cillian	B16	130	1,5	0,7	136,5
		C5	130	0,7	0,8	72,8
		E				72,8
Ba12 bis	Chadel	B14	130	1,5	0,6	117
Ba13	Valère	B15	130	1,5	0,5	97,5
		E				97,5
Ba14	Feilley	B14	130	1,5	0,6	117

		E				117
Ba15	Feilley	B13	130	1,5	0,6	117
		E				117
Ba16	Feilley	B14	130	1,5	0,6	117
		E				117
Ba17	Champ de Vigne	E				117
Ba18	Champcillien	E				117
Ba19	Crovion	E				117
Ba20	Orioux	E				117
Ba21	Bieton, Marc	C8	130	0,7	1	91
		E				91
Ba22	Jacques	B19	130	1,5	0,8	156
		E				156
Ba23	Le Ronc Dessus	B17	130	1,5	0,6	117
		F4				117
		E				117
Ba24	Moron	B26	130	1,5	0,6	117
		C6	130	0,7	0,8	72,8
		Afr10a				117
		E				117
Ba25	Amay	C10	130	0,5	1	65
		E				65
Ba26	Ba26 Pleiades	E1c/h Per i terreni ricadenti in zona LM e il mappale escluso dal PUD iniziale	130		0,5	65
Bb1	Fera	D	130		0,5	65
Bd1	Villaggio Paradise Camping	C3	130	0,7	1	91
		E				91
Be1	via Roma, p.zza Zerbion	B1a	130	satura		0
		B1b	130	1	1,2	156
Be2	via Ponte Romano	B3a	130	satura		0
		B3b	130	1	1,2	156
		B4b	130	satura		0
		B5	130	1,5	0,8	156
		C4	130	0,7	1	100,1
Be3	viale Piemonte, via Marconi	B2a	130	satura		0
Be4	via Trento, via Vuillerminaz	AVN				91
Be5	via Vuillerminaz	AVN				156
Be6	Renard	CT2a	130		0,5	65
		CT2b	130		0,5	65
		CT1	130		0,5	65
		B7	130	1,5	0,8	156
Ce1	Grand Rhun	E1c/f	130		0,5	65
Fa1	Casino	CT1	130		0,5	65
		CT2b	130		0,5	65

		CT2a	130		0,5	65
--	--	------	-----	--	-----	----

ALLEGATO C)

Comune di SAINT VINCENT-Abitazione Principale

Data e ora della simulazione : 05/12/24 09:45
Totale imposta stimata da : da 8.689,88(€) a 10.620,96(€)

Categoria	Fascia di reddito	Aliquota (%)	Detrazione base	Detrazione figli (€)	Detrazione figli disabili (€)	Abitazioni esenti(%)	Imposta stimata (€)
A01	TUTTE	6	200	0	0,00	0	N/A (*)
A08	TUTTE	6	200	0	0,00	0	9.655,42
A09	TUTTE	6	200	0	0,00	0	N/A (*)

(*) La banca dati immobiliare relativa all'anno di riferimento non comprende la scelta effettuata. I valori risultanti dalla simulazione sono basati sull'archivio degli immobili censiti in catasto, opportunamente integrati con le informazioni dei soggetti proprietari che dichiarano redditi (a.i. 2021). I criteri di abbinamento hanno consentito di individuare puntualmente l'utilizzo dell'immobile (ad esempio abitazione principale o abitazione destinata ad altro uso) per il 96.2% del totale delle abitazioni del comune.
In considerazione dell'incidenza di immobili censiti in catasto che non si sono abbinati con le Risultano non attribuiti 0.34% codici fiscali.

Comune di SAINT-VINCENT-Altri Immobili

Data e ora della simulazione : 05/12/24 09:51
Totale imposta stimata da : da 3.437.953,04(€) a 4.163.339,34(€)
Aree edificabili

Base imponibile (€)	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
18.285.761,84	9.5	173.714,74

Altri fabbricati

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	9.5	2.064.497,11
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	9.5	30.638,15
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	9.5	584.279,36
TUTTE GRUPPO D	TUTTI	TUTTE	9.5	947.516,83

208/2015, che hanno effetto dal 2016. Al fine di dare ai comuni la possibilità di valutare gli effetti delle variazioni di aliquota rispetto alla situazione corrente, il calcolo dell'imposta tiene conto anche del gettito versato per l'anno 2016 e della base catastale 2015.

Il calcolo dell'imposta sui fabbricati tiene conto della base catastale 2021 integrata con gli utilizzi desunti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2021: la situazione attuale del Comune potrebbe presentare delle differenze.

La simulazione non tiene conto delle agevolazioni introdotte dalla legge 208/2015 al comma 10 (riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale) e ai commi 53 e 54 (riduzione del 25% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per gli immobili locati a canone concordato).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Frederic Piccoli

Il Segretario Comunale
Dott. Riccardo Mantegari

(atto sottoscritto digitalmente)